

Causa C-155/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

31 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

5 marzo 2020

Ricorrenti e resistenti in via incidentale:

RT

SV

BC

Resistenti e ricorrenti in via incidentale:

Volkswagen Bank GmbH

Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank GmbH

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Informazioni da inserire
Direttiva 2008/48/CE – Decadenza dal diritto di recesso – Esercizio abusivo di un diritto

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito
 - a) debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito medesimo o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB);
 - b) il meccanismo di adeguamento del tasso d'interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l'adeguamento del tasso d'interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).
2. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare in caso di recesso anticipato.
3. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che
 - a) nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata;
 - b) [in caso di risposta negativa alla questione sub a)] esso non osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un'informazione da inserire obbligatoriamente ai sensi dell'articolo medesimo;
 - c) debba esser far riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma

della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

4. Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa eccepire la decadenza contro l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE,
 - a) qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata debitamente fornita in seguito e, conseguentemente, il periodo di recesso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE non abbia iniziato a decorrere;
 - b) [in caso di risposta negativa alla precedente questione sub a)] qualora la decadenza sia essenzialmente fondata sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del creditore del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di compravendita collegato al contratto di credito) sull'uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest'ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.
5. Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa eccepire l'abuso di diritto contro l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE
 - a) qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non risulti debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, il periodo di recesso non abbia iniziato a decorrere conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;
 - b) [in caso di risposta negativa alla precedente questione sub a)] qualora l'abuso di diritto sia essenzialmente fondato sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del creditore del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di

compravendita collegato al contratto di credito) sull'uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest'ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare: articolo 10, paragrafo 2, lettere l), r) e s)

Disposizioni nazionali pertinenti

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6 e 7

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 247, 288, 314, 355, 356b, 357, 357a, 358, 492, 495

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale C-155/20 trae origine da tre procedimenti connessi.
- 2 Nella causa RT/Volkswagen Bank, il ricorrente stipulava con la Volkswagen Bank un contratto di credito per un importo netto di EUR 11 257,14, destinato specificamente all'acquisto di una VW Passat per uso privato. La venditrice del veicolo era una concessionaria di Ravensburg (Germania). Il prezzo di acquisto ammontava a EUR 15 750. Il ricorrente versava alla venditrice un acconto di EUR 5 000, finanziando con il credito il residuo importo di EUR 10 750, nonché il premio unico di EUR 507,14 per l'assicurazione del residuo debito – indicato nella richiesta di credito come KSB (Kreditschutzbrieft, polizza di protezione del credito) –, pari a un totale di EUR 11 257,14.
- 3 La resistente si avvaleva della collaborazione della venditrice nella preparazione e conclusione del contratto di credito. In particolare, la venditrice agiva come intermediaria della resistente ai fini della conclusione del contratto, utilizzando i moduli contrattuali dalla medesima predisposti. Nel contratto di credito veniva pattuito il rimborso della somma mutuata pari a EUR 11 927,04 (importo netto del credito di EUR 11 257,14 oltre a interessi per EUR 669,90) in 48 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal 15 gennaio 2015, di EUR 248,48 ciascuna. Il

ricorrente versava regolarmente le rate previste e rimborsava interamente il credito con l'ultima rata in scadenza il 15 dicembre 2018.

- 4 Poco prima del pieno adempimento dei suoi obblighi di pagamento derivanti dal contratto di credito, il ricorrente, con lettera del 22 novembre 2018, dichiarava di voler recedere dal contratto di credito concluso. Egli ritiene che il recesso sia efficace, in quanto il periodo di recesso, in difetto dell'informativa obbligatoria non sarebbe iniziato a decorrere. Egli chiedeva pertanto alla resistente il rimborso delle rate del mutuo sino ad allora versate, nonché dell'acconto corrisposto alla venditrice, a fronte della contemporanea restituzione del veicolo acquistato.
- 5 La resistente ritiene che il ricorso sia infondato, sostenendo di aver debitamente fornito alla ricorrente tutte le informazioni obbligatorie e eccependo la tardività del recesso. Inoltre, la resistente invoca l'eccezione di decadenza e di abusivo esercizio dei diritti, in quanto il diritto di recesso non sarebbe concepito per sottrarsi agli obblighi contrattuali molto tempo dopo la conclusione del contratto e a seguito dell'incontestato adempimento di detti obblighi, nonché successivamente all'accettazione e all'uso della controprestazione.
- 6 I fatti all'origine della causa BC/Volkswagen Bank corrispondono sostanzialmente a quelli della causa RT/Volkswagen Bank, ma con la seguente differenza: anche in questo caso, la ricorrente ha pagato regolarmente le rate del credito e ha rimborsato il prestito con il pagamento dell'ultima rata in scadenza il 1° maggio 2018. Con contratto di acquisto del 4 giugno 2018, la ricorrente rivendeva il proprio veicolo alla concessionaria presso la quale lo aveva acquistato. Con lettera del 5 gennaio 2019, la ricorrente dichiarava di voler recedere dal contratto di credito concluso.
- 7 La ricorrente ritiene che il contratto di credito si sia convertito, per effetto del recesso del 5 gennaio 2019, in un obbligo di rimborso. Essa chiedeva quindi alla resistente il rimborso delle rate del mutuo pagate, nonché dell'acconto versato alla venditrice al netto del prezzo di rivendita. Inoltre, la ricorrente chiedeva il rimborso delle spese legali extragiudiziali.
- 8 Secondo la resistente il ricorso sarebbe infondato, in quanto essa avrebbe debitamente fornito alla ricorrente tutte le informazioni obbligatorie e il recesso sarebbe stato esercitato tardivamente. In subordine, la resistente sostiene che l'esercizio del diritto di recesso sarebbe in ogni caso precluso dall'eccezione di decadenza e di esercizio illegittimo dei diritti, avendo essa nutrito legittimo affidamento sul fatto che la ricorrente, a seguito dell'integrale rimborso del finanziamento il 1° maggio 2018, non avrebbe più esercitato un eventuale diritto di recesso. La resistente pone a fondamento dell'eccezione di illegittimo esercizio del diritto l'ulteriore rilievo che l'esercizio del diritto di recesso pur in presenza di precedente rivendita del veicolo alla venditrice originaria dovrebbe essere considerato abusivo.

- 9 La causa SV/Skoda Bank corrisponde sostanzialmente alla causa BC/Volkswagen Bank, differenziandosene però per il fatto che la SV ha rimborsato integralmente il proprio finanziamento con l'ultima rata del 3 agosto 2016, dichiarando peraltro di voler recedere dal contratto di credito concluso solo con lettera del 25 aprile 2019, vale a dire quasi tre anni più tardi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 A tal riguardo, si rinvia anzitutto ai punti da 7 a 44 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-33/20¹. Al di là del fatto che nella specie la terza questione sia composta da tre quesiti e nella causa C-33/20 solo da due, le questioni dalla prima alla terza delle due domande di pronuncia pregiudiziale sono per il resto identiche e le osservazioni formulate nella domanda di pronuncia pregiudiziale C-155/20 sulle questioni dalla prima alla terza coincidono con quelle della domanda di pronuncia pregiudiziale C-33/20. Nella specie, si aggiungono le considerazioni di questo Collegio in ordine alla decadenza e all'esercizio abusivo del diritto di recesso.
- 11 Quanto alla quarta questione sub a e b), questo Collegio formula le seguenti osservazioni. La questione volta a stabilire quali siano le condizioni relative alla decadenza di un consumatore dalla possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso nei contratti di credito ai consumatori non trova una risposta uniforme nella giurisprudenza e nella dottrina nazionali. Secondo questo Collegio, è decisivo stabilire quali siano i principi giuridici applicabili all'eccezione di decadenza dal diritto di recesso in base al diritto dell'Unione.
- 12 Si richiama l'ordinanza del 27 novembre 2007, *Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione*, C-163/07 P, EU:C:2007:717, punto 36, in cui la Corte ha dichiarato che non può essere eccepita la scadenza di un termine nei confronti di un soggetto interessato qualora fosse possibile ingenerare una comprensibile confusione in un soggetto in buona fede, il quale abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente avveduto, nonché alla giurisprudenza costante, secondo cui il debitore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla propria omissione di adempiere l'obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di fornire informazioni relative al diritto dell'interessato di recedere o di rinunciare al contratto (sentenza del 19 dicembre 2013, *Endress*, C-209/12, EU:C:2013:864, punto 30).
- 13 Inoltre, questo Collegio richiama il principio di effettività, rilevante nella questione della decadenza. L'ordinamento giuridico nazionale non deve impedire o rendere più difficile l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. Il principio di effettività potrebbe giungere a precludere il ricorso alle norme nazionali sulla buona fede, in quanto tali norme potrebbero non essere coincidenti con le

¹ Disponibile sul server T > DOCAFFC > 20 > 0033 > DE.

disposizioni di diritto dell'Unione. È pertanto dubbio se, nel caso in cui non siano state debitamente fornite le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, possa essere eccepita la decadenza.

- 14 Tuttavia, anche ritenendo l'eccezione di decadenza, in linea di principio, fondata ai sensi del diritto dell'Unione nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano state fornite correttamente, resterebbe dubbio se la durata e le altre circostanze possano essere prese in considerazione nella valutazione complessiva degli elementi che depongono a favore e a sfavore della decadenza, laddove il consumatore non fosse al corrente, né dovesse essere al corrente, della persistenza del proprio diritto di recesso durante il periodo rilevante ai fini della decadenza e in presenza delle circostanze pertinenti.
- 15 Questo Collegio ritiene che la quarta questione sub a) e b), sia rilevante ai fini della decisione, in quanto, in caso di risposta affermativa a uno dei due quesiti, le rispettive resistenze non potranno probabilmente far valere con esito favorevole la decadenza dal diritto di recesso dei rispettivi ricorrenti.
- 16 In ordine alla quinta questione, sub a) e b), relative all'esercizio abusivo del diritto di recesso, questo Collegio rileva del pari l'esistenza di una divergenza al riguardo in giurisprudenza e in dottrina. Anche in tal caso, questo Collegio ritiene decisivo acclarare quali siano i principi giuridici applicabili, in base al diritto dell'Unione, all'eccezione dell'esercizio abusivo del diritto di recesso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48.
- 17 Non risulta chiaro se, nel caso in cui non siano state debitamente fornite le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 10, paragrafo 2, l'eccezione di abuso di diritto risulti preclusa *a priori*, dato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il debitore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla sua propria omissione di adempiere l'obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di fornire informazioni relative al diritto dell'interessato di recedere o di rinunciare al contratto (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C-209/12, EU:C:2013:864, punto 30).
- 18 Anche nel caso in cui l'eccezione di abuso del diritto venisse considerata fondata, in linea di principio, ai sensi del diritto dell'Unione, nei casi in cui le informazioni obbligatorie non siano state debitamente fornite, resterebbe nondimeno dubbio se la durata e le altre circostanze possano essere prese in considerazione nella valutazione complessiva degli elementi che depongono a favore e a sfavore dell'esistenza di un abuso del diritto. Tali circostanze potrebbero eventualmente rilevare solo laddove il consumatore fosse al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso nel corso del periodo de quo.
- 19 Questo Collegio ritiene che la quinta questione sub a) e b) sia rilevante ai fini della decisione in quanto, in caso di risposta affermativa a uno dei due quesiti, le

rispettive resistenti non potranno probabilmente far valere con esito favorevole l'esercizio abusivo del diritto di recesso da parte dei rispettivi ricorrenti.

DOCUMENTO DI LAVORO